

C12467 - DOLCETTO HOLDCO 2 / DIOCLE TOPCO

Provvedimento n. 30279

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Dolcetto HoldCo 2, S.à r.l. pervenuta in data 12 luglio 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I. Le Parti

1. Dolcetto HoldCo 2, S.à r.l. (di seguito "TPG Lux") è una società costituita ai sensi della legge lussemburghese da entità controllate e/o assistite da TPG Inc. (di seguito "TPG"). Attualmente, TPG Lux non svolge alcuna attività economica, né in Europa né altrove, e non registra pertanto alcun fatturato né impiega alcun dipendente.

TPG Lux è controllata, in ultima istanza, da TPG ed è finanziata da entità associate al Fondo VIII e a TPG HC, entrambi controllati a loro volta da TPG. Quest'ultima è controllata congiuntamente dal c.d. "Gruppo di Controllo", composto dai suoi due fondatori, che sono persone fisiche.

TPG è una società di investimenti che opera su scala globale, con capitali in gestione pari a circa 120 miliardi di dollari al 31 marzo 2022 e un portafoglio di oltre 280 società aventi sede principale in oltre 30 Paesi.

Nell'esercizio 2020, TPG ha realizzato in Italia un fatturato pari a [100-517] * milioni di euro.

2. Diocle TopCo S.r.l. (di seguito Diocle TopCo) è una società che non svolge alcuna attività economica, limitandosi a controllare, per il tramite delle tre società Diocle Holding S.p.A., Diocle MidCo S.r.l. e Diocle S.p.A. - anch'esse prive di operatività - la società DOC Generici S.r.l. (di seguito DOC Generici). La presente operazione ha ad oggetto, pertanto, esclusivamente il business di DOC Generici.

Quest'ultima commercializza e distribuisce principalmente farmaci generici e, in misura ridotta, integratori alimentari e dispositivi medici in Italia. La maggior parte dei farmaci generici della società appartiene alle aree terapeutiche cardio, gastro e sistema nervoso centrale, mentre altri farmaci commercializzati appartengono alle aree terapeutiche genito-urinaria, respiratoria, oftalmologica, antinfettiva, ematologica, dermatologica, dei preparati ormonali e muscolo-scheletrici.

DOC Generici non svolge né attività di ricerca e sviluppo né di produzione di medicinali, esternalizzando entrambe le attività tramite fornitori o produttori terzi.

DOC Generici ha realizzato in Italia, nel 2021, un fatturato pari a circa [100-517] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di TPG Lux, dell'intero capitale sociale Diocle TopCo - società che, in ultima istanza, possiede interamente DOC Generici - e, per tale via, del controllo esclusivo di DOC Generici.

4. I venditori hanno altresì sottoscritto con il compratore un patto di non sollecitazione della durata di 18 mesi, consistente nell'impegno dei venditori e delle rispettive società affiliate a non sollecitare, reclutare o assumere i dipendenti che ricoprono un ruolo chiave in DOC Generici, con alcune eccezioni - riferite alla sola possibilità di reclutamento o assunzione - dettagliatamente disciplinate dal Contratto di compravendita.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]

6. Il patto di non sollecitazione e non assunzione dei dipendenti sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita di non concorrenza e anche in considerazione della sua durata, che non eccede i due anni¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. DOC generici opera in numerosi mercati relativi alla commercializzazione di farmaci generici, integratori alimentari e dispositivi medici.

8. Secondo quanto dichiarato dalla Parte notificante, TPG non controlla, nemmeno in via indiretta, alcuna società attiva in Italia nei medesimi mercati, né nei mercati posti a valle o a monte degli stessi. L'operazione, pertanto, non produce alcun effetto sulla struttura dei mercati interessati, traducendosi nella mera sostituzione di un operatore con un altro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non sollecitazione intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE *f.f.*
Michele Ainis

¹ [Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.]